

VARIE

Cass. Civ. Sez. 1 - Ordinanza n. 9 del 02 gennaio 2024

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE Disciplina antitrust - Abuso di posizione dominante - Condotte escludenti - Nozione - Prova esonerativa della responsabilità a carico dell'impresa dominante - Contenuto - Fattispecie.

In tema di illeciti anticoncorrenziali, **l'abuso escludente**, che rientra nell'ambito della fattispecie di abuso della posizione dominante, **sussiste**, come chiarito da CGUE, Sentenza n. 377 del 12/05/2022, in causa C-719/2022, **quando la pratica realizzata da un'impresa in posizione dominante sia idonea a produrre un effetto escludente e sia basata sull'utilizzo di mezzi diversi da quelli propri di una concorrenza normale**, ossia fondata sul merito, tali essendo quelli per i quali non vi è alcun interesse economico se non quello di eliminare i concorrenti per poter poi rialzare i prezzi, traendo profitto dalla situazione di monopolio, sì da pregiudicare la penetrazione o il mantenimento sul mercato di imprese concorrenti in ragione del merito. **In presenza di tali due condizioni, l'impresa in posizione dominante può sottrarsi al divieto di cui all'art. 102 TFUE**, purché dimostri che la pratica in questione era obiettivamente giustificata da circostanze ad essa esterne o dall'interesse dei consumatori, e proporzionata a tale giustificazione oppure controbilanciata, se non superata, da vantaggi in termini di efficienza che vanno a beneficio anche dei consumatori. (Nella specie, la S.C. ha affermato la sussistenza dell'abuso escludente nella condotta dell'impresa in posizione dominante che, allo scopo di ritardare la commercializzazione di prodotti concorrenti con il proprio, in conseguenza della scadenza di un brevetto originario da essa detenuto, aveva proceduto, dopo lungo tempo, a richiedere un brevetto divisionale).

Riferimenti normativi: Legge 10/10/1990 num. 287 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 102 Massime precedenti Vedi: N. 13073 del 2022 Rv. 664759-01, N. 3640 del 2009 Rv. 606760-01

Cass. Civ. Sez. 1 - Ordinanza n. 32410 del 22 novembre 2023

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE COSAP - Occupazione di aree aperte al pubblico transito - Griglie e intercapedini destinate a fornire aria e luce - Onere di pagamento da parte del condominio - Sussistenza - Inclusione dei manufatti nel progetto autorizzato - Irrilevanza - Ragioni.

Il Cosap (canone occupazione spazi ed aree pubbliche) è dovuto anche in caso di apposizione - su area destinata a pubblico transito - di griglie e intercapedini

installati allo scopo di fornire aria e luce ad un edificio privato, senza che rilevi l'inclusione di detti manufatti nel progetto edilizio assentito dal Comune con permesso di costruire e ciò in quanto presupposto del canone è l'uso particolare o eccezionale che il singolo fa del bene, pubblico o privato assoggettato a servitù di pubblico passaggio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 63 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 31 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 28869 del 2021 Rv. 662865 - 01, N. 16395 del 2021 Rv. 661585 - 01, N. 1435 del 2018 Rv. 646855 - 01

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 31841 del 15 novembre 2023

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE Tutela della concorrenza da parte della P.A. - Trattamento discriminatorio delle imprese fornitrici di servizi - Divieto - Annullamento di un atto generale che modifichi i corrispettivi dovuti alle imprese - Efficacia anche nei confronti dei soggetti non impugnanti - Configurabilità - Fattispecie in tema di imprese sanitarie.

In tema di **tutela della concorrenza**, poiché, a parità di contenuto delle prestazioni che le imprese rendono in favore di una stessa P.A., quest'ultima è tenuta al medesimo corrispettivo economico, pena la discriminazione di alcune di esse rispetto ad altre, **l'impresa che decida di non impugnare un atto generale della P.A. che modifichi il corrispettivo dovuto per le prestazioni svolte non può essere pregiudicata, ove tale atto venga annullato su ricorso di terzi, in ragione di una pretesa validità del provvedimento nei suoi confronti.** (Nella specie, la S.C. ha affermato che l'efficacia erga omnes dell'effetto demolitorio dell'atto illegittimo - una delibera della Giunta Regionale Lazio che stabiliva un piano tariffario derogatorio e deteriore rispetto a quello nazionale - si SEZIONE TERZA 95 estendeva anche all'impianto ricostruttivo ripristinatorio, costituito dalla determinazione del commissario ad acta, in sede di giudizio di ottemperanza, ed andava riconosciuta rispetto all'intero contenuto di tale delibera, non essendo possibile scinderne il contenuto dispositivo in modo da escludere l'effetto del riconoscimento di un accreditamento automatico).

Riferimenti normativi: Legge 10/10/1990 num. 287 CORTE COST. Massime precedenti Conformi: N. 3200 del 2017 Rv. 643866 - 03

Cass. Civ. Sez. 1 - Ordinanza n. 30522 del 03 novembre 2023

STAMPA - DIRITTO DI CRONACA Giornalismo d'inchiesta - Caratteristiche - Requisito della verità - Attenuazione - Rispetto dei principi deontologici e di buona fede - Necessità - Fattispecie.

In tema di **diffamazione a mezzo stampa**, nel cd. **giornalismo d'inchiesta** – che ricorre allorché il giornalista non si limiti alla divulgazione della notizia ma provveda egli stesso alla raccolta della stessa dalle fonti, attraverso un'opera personale di elaborazione, collegamento e valutazione critica, al fine di informare i cittadini su tematiche di interesse pubblico – **il requisito della verità (anche putativa) va inteso in un'accezione meno rigorosa**, implicando una valutazione non tanto dell'attendibilità e della veridicità della notizia, quanto piuttosto il rispetto dei doveri deontologici di lealtà e buona fede gravanti sul giornalista. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in relazione a un articolo contenente un'inchiesta giornalistica sulla gestione dei voli di Stato, aveva ritenuto diffamatorie le notizie divulgate in merito all'alto ufficiale posto a capo della relativa organizzazione – definito, tra l'altro "dominus" e "boiardo dei cieli" -, omettendo di considerare che le suddette notizie erano state autonomamente acquisite dall'autore, attraverso fonti riservate ed ufficiali e riesaminando documenti pubblici o già noti, e che i relativi elementi di indagine erano stati, poi, posti a base di provvedimenti giurisdizionali successivi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 21, Legge 08/02/1948 num. 47 art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 137 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 139 Massime precedenti Vedi: N. 4036 del 2021 Rv. 660598 - 01, N. 19611 del 2023 Rv. 668141 - 01

Cass. Civ. Sez. 2 - Ordinanza n. 28344 del 10 ottobre 2023

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE Sanzioni amministrative - Omesso aggiornamento del piano triennale di prevenzione alla corruzione - Art. 19, comma 5, lett. b), d.l. n. 90 del 2014, conv. con l. n. 114 del 2014 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di **sanzioni amministrative**, l'omesso aggiornamento del piano triennale di prevenzione alla corruzione e del programma triennale di trasparenza e dei codici di comportamento non rientra nella previsione di cui all'art. 19, comma 5, lett. b), d.l. n. 90 del 2014, conv. in l. n. 114 del 2014 che, riferendosi alla diversa fattispecie dell'omessa adozione dei piani in essa menzionati, non può essere analogicamente applicato anche ad altre, differenti condotte di inadempimento agli obblighi posti a carico degli enti pubblici dalla legge in materia di anticorruzione, stante il principio di tipicità e tassatività che regola la materia degli illeciti amministrativi.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 19 com. 5 lett. B, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1914 num. 114, Legge 06/11/2012 num. 190 art. 1 com. 8 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 14/03/2013 num. 33 art. 10 com. 1 Massime precedenti Vedi: N. 13336 del 2022 Rv. 664620 - 01

Cass. Civ. Sez. 1 - Ordinanza n. 9533 del 07 aprile 2023

CONSORZI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Consorzio - Obblighi consorziato - Fonte - Titolo di proprietà - Esclusione - Volontaria adesione a contratto aperto di costituzione del consorzio - Sussistenza.

In tema di consorzi, la fonte degli obblighi del consorziato non discende dal titolo di proprietà, ovvero da una "obligatio propter rem" atipica, ma dalla contrattualizzazione dell'obbligo ovvero dalla imposizione del vincolo nel regolamento condominiale e nel contratto di acquisto, con relativa accettazione della convenzione da parte del proprietario associato, che è tenuto al pagamento degli oneri consortili non in quanto proprietario e nemmeno in quanto condomino, ma per la sua volontaria adesione al contratto aperto, per effetto del quale il consorzio è stato costituito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2602, Cod. Civ. art. 2606, Cod. Civ. art. 2612, Cod. Civ. art. 2615 Massime precedenti Vedi: N. 18560 del 2016 Rv. 641332 - 01, N. 22641 del 2013 Rv. 627892 - 01

Cass. Civ. Sez. 3 - Sentenza n. 741 del 12 gennaio 2023

RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DANNO CAUSATO DAI DIPENDENTI DELLA P.A. NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI Giudizio contabile - Definizione agevolata ex art. 1, comma 231, l. n. 266 del 2005 - Azione di ripetizione di indebito - Ammissibilità - Limiti.

La definizione agevolata del **giudizio di responsabilità contabile**, ai sensi dell'art. 1, comma 231, della l. n. 266 del 2005, non esclude la possibilità, per l'ente pubblico, di esercitare la distinta **azione di ripetizione dell'indebito**, sia pure nei limiti della differenza rispetto a quanto ricevuto in sede amministrativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 231 CORTE COST. PENDENTE Massime precedenti Vedi: N. 32929 del 2018 Rv. 652072 - 01, N. 28436 del 2019 Rv. 655605 - 02 Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4883 del 2019 Rv. 653017 - 01

Cass. Civ. Sez. 2 - Sentenza n. 341 del 10 gennaio 2023

ASSICURAZIONE - AGENTE DI ASSICURAZIONE - PROVVISORIO - IN GENERE Attività di brokeraggio - Natura di attività mediatizia in forma di impresa commerciale - Configurabilità - Compatibilità con le procedure ad evidenza pubblica - Sussistenza.

Il broker assicurativo svolge un'attività di collaborazione intellettuale a favore dell'assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l'assicuratore volta ad ottenere, previa analisi dei modelli contrattuali presenti sul mercato, la copertura assicurativa il più possibile aderente alle esigenze del proprio cliente; attività che, **non**

risultando **astrattamente incompatibile con le procedure ad evidenza pubblica, può essere legittimamente svolta in favore della P.A. o di un ente pubblico** allo scopo di garantirli ed assisterli nella stipula di un contratto di assicurazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Legge 28/11/1984 num. 792, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209
CORTE COST. Massime precedenti Conformi: N. 2416 del 2005 Rv. 580036 – 01